

TRIBUNALE DI NUORO

Alla Cortese Attenzione:

Del Procuratore della Repubblica

Dell'ufficio ULEPE

Del Presidente della Camera Penale

Del Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Dei giudici dell'ufficio

Alle cancellerie penali

LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

LINEE GUIDA

Gli articoli 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, del Codice della strada prevedono che: *"il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando, quanto alla pena pecuniaria 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità"*.

Nonostante la diffusione di questo istituto ad oggi non risulta disciplinato da alcun protocollo che, lungi dall'integrare il dettato normativo ratifichi, precisandola, una prassi nota nell'ufficio e introduca gli opportuni correttivi.

Vanno certamente richiamate e date per presupposte le norme legislative e la giurisprudenza sul punto. Le presenti linee guida fungono esclusivamente da guida operativa che renda noto alla utenza prassi e modalità, dia una indicazione operativa alle cancellerie e ai giudici, circoscriva le competenze ULEPE allo stretto indispensabile, in considerazione dell'ampliarsi delle competenze.

a) Prescrizioni generali

1. La richiesta di lavori di pubblica utilità viene formulata dalla difesa con la produzione di una dichiarazione di disponibilità di un ente convenzionato con il tribunale. Non è necessario che l'ente sia convenzionato con il tribunale di Nuoro, ma è sufficiente attestare presso quale tribunale l'ente risulti convenzionato. È cura della difesa richiedente dimostrare la convenzione, se non indicata nel sito del relativo tribunale;
2. **L'elenco degli enti quivi convenzionati è pubblicato sul sito del tribunale di Nuoro (<https://www.tribunale.nuoro.it>);**
3. Il provvedimento di conversione di regola è emesso con la facoltà di inizio dei lavori di pubblica utilità anche prima del passaggio in giudicato. Resta inteso però che il

provvedimento estintivo potrà essere emesso dal giudice solo previa attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, al fine di evitare che il provvedimento estintivo rechi una data anteriore al giudicato, il che oltre che essere illegittimo, rende complesse le procedure di registrazione informatica.

4. Se non prodotta la attestazione di giudicato verrà richiesta dal giudice.
5. Se al momento della richiesta la sentenza non è passata in giudicato, l'istanza sarà dichiarata inammissibile.
6. Il giudice indica **sempre in sentenza** il termine ultimo per l'inizio spontaneo dei lavori di pubblica utilità, di norma due mesi dal passaggio in giudicato.

b)Decreto penale di condanna

1. È facoltà delle parti chiedere la sostituzione della pena direttamente nel decreto penale di condanna (conversione diretta) purché anteriormente alla sua emissione, anche se successiva alla richiesta del P.M.
2. In caso di richiesta di conversione della pena irrogata successivamente alla emissione del decreto penale con opposizione finalizzata alla mera sostituzione, ai sensi dell'art. di opposizione, non si procederà alla fissazione di udienza .

c)Il consenso alla applicazione

1. Il consenso alla concessione del beneficio potrà esser richiesto in via subordinata anche in sede di giudizio sul merito (Abbreviato o dibattimento) ma dovrà esser accompagnato comunque dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente.

D)Prescrizioni esecutive

D-1Inizio dei lavori di pubblica utilità

1. Il lavori di pubblica utilità sono di norma autorizzati con facoltà di inizio immediato dei lavori, in tal caso si onera il beneficiario a darne tempestiva comunicazione a ULEPE presentando la sentenza relativa; la cancelleria invierà sola comunicazione a ULEPE una volta che la sentenza passa in giudicato
2. La sentenza con la quale vengono disposti i lavori di pubblica utilità viene inviata a cura della cancelleria a ylepe che cura di verificare che entro la data prescritta dal giudice, di norma entro due mesi dal giudicato, il condannato abbia spontaneamente iniziato i lavori di pubblica utilità.
3. Nel caso in cui risulti che il condannato non abbia iniziato i lavori spontaneamente nel termine prescritto in sentenza, UEPE dovrà inoltrare comunicazione sollecita alla Procura perche emetta l'ordine di esecuzione.
4. Solo una volta inevaso anche l'ordine di esecuzione, gli atti dovranno esser trasmessi dalla Procura al Giudice con la richiesta di revoca del beneficio. In tale caso il giudice dovrà sempre fissare apposita udienza camerale.

5. L'ente convenzionato deve comunicare a UEPE il giorno in cui i lavori di pubblica utilità iniziano (o spontaneamente prima del giudicato o spontaneamente dopo di esso senza ordine di esecuzione, o a seguito di ordine di esecuzione). Deve altresì comunicare il calendario e la tipologia dei lavori svolti. In caso di comunicazione anteriore, UEPE è esentato ovviamente dai controlli di cui al punto 2.

D-2Controlli:

1. I controlli per la esecuzione dei lavori di pubblica utilità vengono delegati dal giudice in dispositivo alla polizia municipale del comune, ove avvengono i lavori, alla quale dovrà esser inviato a cura dell'ente prima dell'inizio dei lavori il programma delle ore, e dei giorni e potranno effettuare controlli, a campione e senza preavviso, segnalando eventuali violazioni al giudice competente. In caso di omessa comunicazione alla polizia municipale del programma, potrà esser revocata la convenzione.
2. ULEPE verrà incaricata solo di controlli specificamente delegati dal giudice in corso di lavori di pubblica utilità.

D-3Esito

1. L'esito positivo dei lavori di Pubblica utilità verrà inviato direttamente dall'ente convenzionato alla cancelleria del giudice, munito dei registri firma, all'indirizzo mail previsto per i depositi.
2. Rimane intatta la possibilità di richieste o chiarimento da parte del giudice che a seconda dei casi individua la autorità delegata all'accertamento.
3. Non è richiesta, salvo richiesta espressa e motivata del giudice, la attestazione finale di ULEPE, ma solo quella dell'ente convenzionato con il tribunale.

F)Provvedimento finale

1. In caso di esito positivo attestato dall'ente incaricato e munito di registri firma il giudice provvede de plano- dunque senza fissazione di udienza camerale alla riduzione della sospensione della patente, alla revoca della confisca e alla dichiarazione di estinzione del reato.
2. In caso di esito negativo, omissione o necessitino anche minimi chiarimenti, verrà fissata udienza camerale.

Nuoro il 18.04.24

Il Presidente

Mauro Pascseddu
